

**Oggetto della causa**

Da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda del ricorrente di riconoscimento della sua malattia come malattia professionale e, dall'altra, una domanda di risarcimento dei danni

**Dispositivo dell'ordinanza**

1) Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 131 del 3.6.2006, pag. 53.

**Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2006 — Aimi e altri/Commissione**

(Procedimento F-47/06) (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Promozione — Svolgimento della carriera — Statuto nella versione in vigore al 1° maggio 2004 — Transizione verso una nuova struttura delle carriere — Atto di portata generale — Parità di trattamento — Interesse ad agire)*

(2006/C 331/109)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: Nicola Aimi (Evere, Belgio) e a. (Rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, agenti)

**Oggetto della causa**

Annullamento delle decisioni individuali che respingono le domande dei ricorrenti dirette all'adozione da parte dell'APN di misure transitorie intese a garantire, nell'ambito dell'esercizio di promozione 2005 e seguenti, la parità di trattamento e i loro diritti quesiti

**Dispositivo dell'ordinanza**

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) Le spese sopportate dalle parti restano a carico di ciascuno di esse.

(<sup>1</sup>) GU C 154 dell'1.7.2006.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 19 dicembre 2006 — Suhadolnik/Corte di giustizia**

(Causa F-78/06) (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Assunzione — Nomina — Periodo di prova — Dipendente nel periodo di prova — Nomina in ruolo — Inquadramento nel grado e nello scatto — Disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello statuto — Ricevibilità del ricorso)*

(2006/C 331/110)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Simona Suhadolnik (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv. S. Rodrigues, A. Jaume, e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee (rappresentante: sig. M. Schauss, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio e I. Sulce, agenti)

**Oggetto della causa**

Da una parte, l'annullamento della decisione della Corte di giustizia 22 luglio 2005 che nominava in ruolo la ricorrente e che fissava il suo grado ai sensi dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello statuto ed il suo scatto ai sensi della nuova versione dell'art. 32 dello statuto e, dall'altra, una domanda di reinquadramento nonchè una domanda di risarcimento danni.

**Dispositivo dell'ordinanza**

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 237 del 30.9.2006, pag.17.